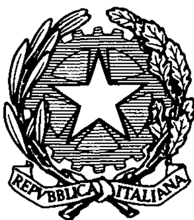
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 262



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1995, n. **461**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni).* — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato *A*, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1*. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1*. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1*. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e,

comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali).* — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'ANPA;

b) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

c) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

f) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla

regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.».

Art. 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Art. 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica)*. — *1*. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni)*. — *1*. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, e autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis*. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza.

Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Art. 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Aggiornamento del rapporto di sicurezza)*. — *1.* La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali)*. — *1.* Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emànato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Deroghe)*. — *1.* Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.».

2. Sono differiti al 31 dicembre 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Art. 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro* e, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

ALLEGATO *A*
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

<u>Ente compilatore</u>

...../........../........../....
(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne .…./………../………./….
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ____________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Sezione 3

(data)

..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ________________

(ragione sociale)

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

Evento Iniziale		Condizioni		..../.. .../...../... (N. Progressivo)	
Incendio	si / no	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si / no	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
		in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ..../...
(N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

----

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

..../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti; campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, TV locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

95G0512

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1995, n. **462.**

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il proseguimento della gestione finanziaria dell'ANAS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).* — *1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 5.

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Art. 6.

Interessi su depositi e conti dello Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Art. 7.

Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9.

Art. 8.

Operazioni di «Prestito titoli»

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Art. 9.

Monete commemorative o celebrative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Art. 10.

Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della Difesa

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Art. 11.

Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 9.

Art. 12.

Gabinetti dei Ministri

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Art. 13.

Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

Art. 14.

Fondi delle prefetture

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

Art. 15.

Ente «Colombo '92» in liquidazione

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Art. 16.

Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1° marzo 1996. Per lo stesso periodo restano ferme le competenze già rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1° marzo 1996.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

95G0513

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1995, n. **463.**

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;

2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;

b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

c) residui pericolosi: i residui che:

1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi del numero 1);

3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e/o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;

e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;

g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;

h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo:

l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

Art. 3.

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;

b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli:

e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

Art. 4.

Raccolta e trasporto interni

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'articolo 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.

3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data e percorso del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

Art. 5.

Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione

1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.

4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;

b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.

3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti

la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonché copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda è aumentato a lire trenta milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.

6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 14.

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o

qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 15.

Semplificazioni delle attività di smaltimento

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.

6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per

conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono, nei successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

Art. 16.
Modifiche di disposizioni autorizzative

1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.

2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'Albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.

5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

8. I diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 sono versati secondo le modalità stabilite per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'Albo.

10. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'Albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

Art. 17.

Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.»;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4, dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995, entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

5-ter. Per le superfici superiori a quelle previste nel comma 5-*bis* gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

5-quater. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma 5-*bis* e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma 5-*ter*, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.».

3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è dovuta la tassa per le superfici di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 2, qualora l'operatore fornisca idonea documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

4. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

Art. 19.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di

previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

Art. 20.

Disposizioni finali e finanziarie

1. È differito all'8 gennaio 1996 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* DINI

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente : « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

   Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (¹).

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (²).

(¹) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.
(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

01 00 00	**Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava**
02 00 00	**Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura**
03 00 00	**Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili**
04 00 00	**Rifiuti della produzione conciaria e tessile**
05 00 00	**Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**
06 00 00	**Rifiuti da processi chimici inorganici**
07 00 00	**Rifiuti da processi chimici organici**
08 00 00	**Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa**
09 00 00	**Rifiuti dell'industria fotografica**
10 00 00	**Rifiuti inorganici provenienti da processi termici**
11 00 00	**Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa**
12 00 00	**Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica**
13 00 00	**Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)**
14 00 00	**Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)**
15 00 00	**Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
16 00 00	**Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo**
17 00 00	**Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)**
18 00 00	**Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)**
19 00 00	**Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua**
20 00 00	**Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

01 00 00	**RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA**
01 01 00	**rifiuti di estrazione di minerali**
01 01 01	rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00	**rifiuti derivanti dal trattamento di minerali**
01 02 01	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00	**rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 03 01	colle
01 03 02	polveri e rifiuti polverosi
01 03 03	funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00	**rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
01 04 01	ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02	sabbia e argilla di scarto
01 04 03	polveri e rifiuti polverosi
01 04 04	rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05	rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
01 05 01	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00	**RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA**
02 01 00	**rifiuti delle produzioni primarie**
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti animali
02 01 03	scarti vegetali
02 01 04	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05	rifiuti agrochimici
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00	**rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00	**rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco**
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00	rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00	rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00	rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 02	segatura
03 01 03	scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00	rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01	corteccia
03 03 02	fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03	fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 05 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

04 00 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00	**rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle**
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi contenenti cromo
04 01 07	fanghi non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00	**rifiuti dell'industria tessile**
04 02 01	rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificali o sintetiche
04 02 04	rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07	rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08	rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12	rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13	tinture e pigmenti
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00	**residui oleosi e rifiuti solidi**
05 01 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05	perdite di olio
05 01 06	fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07	catrami acidi
05 01 08	altri catrami
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00	**residui non oleosi e rifiuti solidi**
05 02 01	fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02	rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00	**catalizzatori esauriti**
05 03 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02	altri catalizzatori esauriti
05 04 00	**filtri di argilla esauriti**
05 04 01	filtri di argilla esauriti
05 05 00	**rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio**
05 05 01	rifiuti contenenti zolfo
05 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00	**rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone**
05 06 01	catrami acidi
05 06 02	asfalto

05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 00 **rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale**
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 08 00 **rifiuti dalla rigenerazione dell'olio**
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 00 00 **RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**

06 01 00 **soluzioni acide di scarto**
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 00 **soluzioni alcaline**
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 00 **sali e loro soluzioni**
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 00 **rifiuti contenenti metalli**
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 00 **fanghi da trattamento sul posto degli effluenti**
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 06 00 **rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione**
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 00	**rifiuti da processi chimici degli alogeni**
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	**rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio**
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	**rifiuti da processi chimici del fosforo**
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	**rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti**
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00	**rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**
06 11 01	gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00	**rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori**
06 12 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02	altri catalizzatori esauriti
06 13 00	**rifiuti da altri processi chimici inorganici**
06 13 01	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo di gas
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
07 01 00	**rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base**
07 01 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06	altri catalizzatori esauriti
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00	**rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06	altri catalizzatori esauriti
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 03 00	**rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)**
07 03 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06	altri catalizzatori esauriti
07 03 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00	**rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)**
07 04 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06	altri catalizzatori esauriti
07 04 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00	**rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici**
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06	altri catalizzatori esauriti
07 05 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00	**rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
07 06 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06	altri catalizzatori esauriti
07 06 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00	**rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti**
07 07 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06	altri catalizzatori esauriti
07 07 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 07 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00	**RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
08 01 00	**rifiuti da PFFU di pitture e vernici**
08 01 01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03	pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04	pitture in polvere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08	fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00	**rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00	**rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa**
08 03 01	inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03	inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04	inchiostro essiccato
08 03 05	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06	fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00	**rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)**
08 04 01	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03	adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04	adesivi e sigillanti induriti
08 04 05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08	soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
09 01 00	**rifiuti dell'industria fotografica**
09 01 01	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04	soluzioni di fissaggio
09 01 05	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09	macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10	macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00	rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01	ceneri pesanti
10 01 02	ceneri leggere
10 01 03	ceneri leggere e torba
10 01 04	ceneri leggere di olio
10 01 05	rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 06	altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08	altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09	acido solforico
10 01 10	catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02	scorie non trasformate
10 02 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05	altri fanghi
10 02 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99	altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 03	scorie
10 03 04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05	polvere di allumina
10 03 06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07	rivestimenti di carbone usati
10 03 08	scorie saline di seconda fusione
10 03 09	scorie nere di seconda fusione
10 03 10	rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11	polveri di gas effluenti da camino
10 03 12	altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03	arsenato di calcio
10 04 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05	altre polveri e particolato
10 04 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 05 00	**rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
10 05 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00	**rifiuti della metallurgia termica del rame**
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 05	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00	**rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00	**rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi**
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04	altre polveri e particolato
10 08 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00	**rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
10 09 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03	scorie di fusione
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00	**rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
10 10 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02	vetro di scarto
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05	altre polveri e particolato
10 11 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 12 00	**rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02	polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03	altre polveri e particolato
10 12 04	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06	stampi inutilizzabili
10 12 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00	**rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali**
10 13 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04	rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06	altre polveri e particolato
10 13 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00	**RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**
11 01 00	**rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)**
11 01 01	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04	rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05	soluzioni acide di decapaggio
11 01 06	acidi non specificati altrimenti
11 01 07	alcali non specificati altrimenti
11 01 08	fanghi di fosfatazione
11 02 00	**rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi**
11 02 01	rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04	fanghi non specificati altrimenti
11 03 00	**rifiuti e fanghi da processi di tempra**
11 03 01	rifiuti contenenti cianuri
11 03 02	altri rifiuti
11 04 00	**altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti**
11 04 01	altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00	**RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
12 01 00	**rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)**
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02	altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04	altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05	particelle di plastica
12 01 06	oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07	oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10	oli sintetici per macchinari
12 01 11	fanghi di lavorazione
12 01 12	grassi e cere esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00	**rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)**
12 02 01	polvere per sabbiatura esausta
12 02 02	fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03	fanghi di lucidatura
12 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00	**rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)**
12 03 01	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00	**OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)**
13 01 00	**oli esauriti da circuiti idraulici e freni**
13 01 01	oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13 01 03	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13 01 04	emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06	oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07	altri oli per circuiti idraulici
13 01 08	oli per freni
13 02 00	**oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi**
13 02 01	oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13 02 02	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13 02 03	altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00	**oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi**
13 03 01	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02	altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03	oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04	oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05	oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00	**oli di cala**
13 04 01	oli di cala da navigazione interna
13 04 02	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03	oli di cala da altre navigazioni
13 05 00	**prodotti di separazione olio/acqua**
13 05 01	solidi di separazione olio/acqua
13 05 02	fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03	fanghi da collettori
13 05 04	fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05	altre emulsioni
13 06 00	**altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti**
13 06 01	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14 00 00	**RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)**
14 01 00	**rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiature**
14 01 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02	altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03	altri solventi e miscele solventi
14 01 04	miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00	**rifiuti dalla pulizia di tessuti**
14 02 01	solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00	**rifiuti dell'industria elettronica**
14 03 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02	altri solventi alogenati
14 03 03	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00	**rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol**
14 04 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03	altri solventi o miscele di solventi
14 04 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00	**rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)**
14 05 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03	altri solventi e miscele di solventi
14 05 04	fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05	fanghi contenenti altri solventi
15 00 00	**IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
15 01 00	**imballaggi**
15 01 01	carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02 00	**assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi**
15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO**
16 01 00	**veicoli fuori uso**
16 01 01	catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02	altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03	pneumatici usati
16 01 04	veicoli inutilizzabili
16 01 05	parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

16 02 00	**apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso**
16 02 01	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02	altro materiale elettronico fuori uso (per *esempio: circuiti stampati*)
16 02 03	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05	altre apparecchiature fuori uso
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07	rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00	**prodotti fuori specifica**
16 03 01	prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02	prodotti fuori specifica organici
16 04 00	**rifiuti esplosivi di scarto**
16 04 01	munizioni di scarto
16 04 02	fuochi artificiali di scarto
16 04 03	altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00	**gas e sostanze chimiche in contenitori**
16 05 01	gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02	altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03	altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00	**batterie ed accumulatori**
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 04	pile alcaline
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06	elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00	**rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)**
16 07 01	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07	rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00	**RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)**
17 01 00	**cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso**
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 04	materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05	materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00	**legno, vetro e plastica**
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica

17 03 00	***asfalto, catrame e prodotti catramosi***
17 03 01	**asfalto contenente catrame**
17 03 02	**asfalto (non contenente catrame)**
17 03 03	**catrame e prodotti catramosi**
17 04 00	***metalli (incluse le loro leghe)***
17 04 01	**rame, bronzo, ottone**
17 04 02	**alluminio**
17 04 03	**piombo**
17 04 04	**zinco**
17 04 05	**ferro e acciaio**
17 04 06	**stagno**
17 04 07	**metalli misti**
17 04 08	**cavi**
17 05 00	**terra e materiali di dragaggio**
17 05 01	**terra e rocce**
17 05 02	**terra di dragaggio**
17 06 00	**materiale isolante**
17 06 01	**materiali isolanti contenenti amianto**
17 06 02	**altri materiali isolanti**
17 07 00	**rifiuti misti di costruzioni e demolizioni**
17 07 01	**rifiuti misti di costruzioni e demolizioni**
18 00 00	**RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)**
18 01 00	**rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini**
18 01 01	**oggetti da taglio (bisturi, rasoi)**
18 01 02	**parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue**
18 01 03	**altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni**
18 01 04	**rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)**
18 01 05	**sostanze chimiche e medicinali di scarto**
18 02 00	**rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
18 02 01	**oggetti da taglio (bisturi, rasoi)**
18 02 02	**altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni**
18 02 03	**rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni**
18 02 04	**sostanze chimiche di scarto**
19 00 00	**RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA**
19 01 00	**rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni**
19 01 01	**ceneri pesanti e scorie**
19 01 02	**materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti**
19 01 03	**ceneri leggere**
19 01 04	**polveri di caldaia**
19 01 05	**residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi**
19 01 06	**acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue**
19 01 07	**rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi**
19 01 08	**rifiuti di pirolisi**
19 01 09	**catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox**
19 01 10	**carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi**
19 01 99	**rifiuti non specificati altrimenti**

19 02 00	rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02	miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03	rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03	fase solida non vetrificata
19 04 04	rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00	rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02	frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03	composti fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00	rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00	percolato di discarica
19 07 01	percolato di discariche
19 08 00	rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	mondiglia
19 08 02	rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05	fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00	rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02	fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00	raccolta differenziata
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 05	metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06	altri tipi di metallo
20 01 07	legno
20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 12	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13	solventi
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicinali
20 01 19	pesticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	**rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	**altri rifiuti urbani**
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 04	fanghi di serbatoi settici
20 03 05	veicoli fuori uso

95G0516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1995, n. 464.

Regolamento recante norme per il riordino del Consiglio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 e la lettera *a)* del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sono soppresse.

Art. 2.

1. I commi secondo e quarto, dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il vice presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.».

«Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso».

— Per il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R n. 608/1994, si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo vigente dell'art. 27 del D P.R n. 18/1967, si veda in nota all'art 2.

Nota all'art. 1·

— Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, adottato con D.P R. n 608/1994, come sopra modificato:

«Art 5 *(Trasferimento di funzioni).* — 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni.

[*a)* funzioni consultive già attribuite al Consiglio del contenzioso diplomatico] *(soppressa)*;

b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco già attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;

c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico già attribuite al Comitato tecnico «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici»;

d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria già attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria,

e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi già attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale già attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore;

g) funzioni relative all'energia elettrica già attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;

h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto già attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto;

i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche

2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi·

[*a)* Consiglio del contenzioso diplomatico] *(soppressa)*;

b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;

c) Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;

d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51;

e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3;

f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4;

g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.

3. Nel caso in cui permanga la necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I compiti di cui all'art. 17, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma, dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482».

Nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 27 del D.P.R. n 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come sopra modificato:

«Art. 27 *(Consiglio del contenzioso diplomatico).* — Il Consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero

Il Consiglio del contenzioso diplomatico è composto dal Ministro degli affari esteri, che lo presiede, dal vice-presidente, scelto tra gli ambasciatori in servizio o a riposo, che svolge le funzioni delegategli dal Ministro, da dodici membri, scelti tra ambasciatori e ministri plenipotenziari di prima classe, in servizio o a riposo, tra magistrati appartenenti alle magistrature superiori e tra avvocati dello Stato di qualifica equiparata, professori universitari, personalità esperte in questioni internazionali e dal capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto anche un segretario aggiunto, scelto tra il personale in servizio presso il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi Il vice-presidente e i membri del Consiglio del contenzioso diplomatico sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati più di due volte.

Il Ministro ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio e dei comitati di cui al settimo comma persone estranee al Consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare.

Il capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi è preposto alla segreteria generale del Consiglio del contenzioso diplomatico ed è coadiuvato da quattro consulenti, scelti tra i membri del Consiglio, e dal segretario aggiunto. I consulenti della segreteria generale e il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri

Il Consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali·

a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione dei trattati e degli accordi internazionali;

b) le questioni giuridiche attinenti ad enti ed organizzazioni internazionali;

c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione;

d) gli studi preparatori per la codificazione del diritto internazionale;

e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;

f) i progetti di leggi e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;

g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio;

h) i progetti di leggi interne attinenti ai rapporti internazionali;

i) i progetti di leggi e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'Amministrazione;

l) in genere tutte le questioni che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

Sulle materie indicate nelle lettera *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma precedente la richiesta di parere è obbligatoria.

Il Ministro può deferire l'esame di determinate questioni a speciali comitati, costituiti in seno al Consiglio. Le questioni esaminate dai comitati possono essere deferite al riesame del Consiglio.

Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio sono segreti Non può esserne fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione».

95G0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 1995.

Modificazione alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994 di individuazione dei profili professionali del personale dei ruoli dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le tabelle *A* e *B* ad esse allegate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1995) con il quale sono stati individuati e quantificati i profili professionali del personale dei ruoli dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la nota AGP/2/1.1.2.9207 sf. 6.40 del 3 luglio 1995 con la quale il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato, proponendo la conseguente rettifica, che nella denominazione del profilo professionale n. 188 «assistente tecnico» ascritto alla sesta qualifica funzionale del ruolo tecnico del servizio geologico (tabella *C* allegata al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 18 novembre 1994), sono state erroneamente aggiunte le parole «di laboratorio»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica della suddetta denominazione nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994 — dotazione organica cumulativa della sesta qualifica funzionale del personale del ruolo tecnico del servizio geologico — per esattamente individuare il profilo professionale, così come previsto nel n. 188 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n.1219, in quello di «assistente tecnico»;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1994, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 62, concernente l'individuazione e quantificazione dei profili professionali del personale dei ruoli dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è rettificata nel senso che il profilo professionale n. 188 di sesta qualifica funzionale, del personale del ruolo tecnico del servizio geologico, erroneamente indicato come «assistente tecnico di laboratorio», deve intendersi «assistente tecnico» senza ulteriori aggiunzioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 settembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 20

95A6553

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei comuni amiatini» Società cooperativa a responsabilità limitata «C.A.F.», in Castell'Azzara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 aprile 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei comuni amiatini» Società cooperativa a responsabilità limitata «C.A.F.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei comuni amiatini» Società cooperativa a responsabilità limitata «C.A.F.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Germano Giorgetti in data 11 giugno 1975, rep. n. 38324, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti

di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto De Gregorio, nato a Pinerolo (Torino) il 21 dicembre 1960 ed ivi residente in piazza Guglielmone, 5 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6607

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lunicoop» Società cooperativa a r.l., in Podenzana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lunicoop» Società cooperativa a r.l., con sede in Podenzana (Massa Carrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Lunicoop» Società cooperativa a r.l., con sede in Podenzana (Massa Carrara), costituita per rogito notaio Isio Zannoni in data 18 ottobre 1982, rep. n. 58092 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mortini Carlo nato ad Amelia (Terni), residente in via di Sollicciano n. 11 - Scandicci (Firenze), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6605

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa New Express - Società cooperativa a r.l., in Montesilvano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa New Express - Società cooperativa a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa New Express - Società cooperativa a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Antonio Mastroberardino, in data 2 maggio 1989, rep. n. 73270, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabrizio Ferrati nato a Giulianova (Teramo) il 16 novembre 1960 e residente a Pescara in viale Regina Elena n. 58 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6606

DECRETO 26 ottobre 1995.

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale - I.P.A.S., e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: «Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, concernente: «Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, 112, relativa agli Istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto, in particolare, l'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, concernente lo scioglimento degli Istituti di patronato che non siano più, per qualsiasi motivo in grado di funzionare o per i quali siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e la nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la costituzione dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S., promosso dall'Associazione nazionale delle comunità di lavoro A.N.Co.L. (ex ONARMO);

Visto lo statuto approvato in unico contesto con l'atto di costituzione dell'ente medesimo;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'istituto ha rimesso il proprio mandato con delibera del 1° agosto 1995 e che in data 7 settembre 1995 il comitato centrale dell'associazione promotrice A.N.Co.L. ha deciso di chiedere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale lo scioglimento dell'isituto medesimo e la nomina di un commissario liquidatore;

Rilevato che l'ente versa in gravi difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S. nonché alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale - I.P.A.S. è sciolto con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente e per la durata di un anno dalla data stessa, la dott.ssa Matilde Mancini è nominata commissario liquidatore dell'Istituto di patronato per l'assistenza sociale I.P.A.S.

Per il periodo di svolgimento delle predette funzioni al suddetto commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di importo pari alla retribuzione iniziale lorda spettante al dirigente dello Stato per stipendio ed indennità integrativa speciale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6608

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 1995.

Proroga dell'operatività delle imbarcazioni da pesca abilitate alla pesca costiera locale.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, 15 febbraio 1992, 26 febbraio 1993 e 21 febbraio 1994, concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'articolo 2 concernente l'esercizio della pesca ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa e gli strumenti finanziari per consentire, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1996, l'esercizio sperimentale della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operatività delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1996, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

Art. 2.

1. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Art. 3.

1. I capi del compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 219

95A6583

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 ottobre 1995.

Integrazione del decreto ministeriale 13 luglio 1995, concernente il riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: tedesco e 46/A - lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi datato 13 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1995, n. 181, serie generale, relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Italia e in Inghilterra dalla sig.ra Ierace Gaia per l'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Ritenuto opportuno integrare il dispositivo del decreto di cui sopra nella parte relativa all'indicazione dell'ordine di scuole ove tale riconoscimento ha valore, che, per mero errore materiale, non risulta evidenziato;

Decreta:

Nel dispositivo del decreto citato nelle premesse, dopo le parole «nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado», deve leggersi l'ulteriore indicazione «e di secondo grado».

Roma, 26 ottobre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A6612

DECRETO 30 ottobre 1995.

Riconoscimento di titoli professionali stranieri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dal sig. Della Giustina Mauro Giannantonio cittadino italiano e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il diploma accademico belga di «Licence en Politique Economique et Sociale» conseguito dall'interessato nell'anno 1982 rilasciato dall'Università Cattolica di Lovanio è stato dichiarato equipollente alla laurea in Sociologia;

Considerato che il sig. Della Giustina Mauro Giannantonio risulta essere in possesso de «le grade d'Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences politiques et sociales», rilasciato dalla medesima Università Cattolica di Lovanio e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 14 marzo 1985 dal console generale d'Italia in Liegi che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal preside del collegio Canova di Possegnano ove il richiedente ha prestato servizio di insegnamento;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 16 dicembre 1994 di riconoscere i titoli in possesso del migrante, a condizione che lo stesso sia sottoposto, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115/92 a misure compensative;

Ritenuto che, dall'analisi del piano di studi effettuati dal sig. Della Giustina Mauro Giannantonio, si evidenzia un ricco curricolo di insegnamenti attinenti l'area socio-economica, filosofica, pedagogica e antropologica, ma non in quello dell'area giuridica;

Considerato che per l'insegnamento delle discipline afferenti alla classe 19/A sono richieste conoscenze vaste e profonde di diritto privato e pubblico;

Vista la scelta del richiedente di optare per la prova attitudinale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;

Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dal sig. Della Giustina Mauro Giannantonio, nato a Dugree (B) il 15 maggio 1951, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, consistente in una prova d'esame scritta ed orale, tendente ad accertare la conoscenza delle istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale italiano.

Ad avvenuto superamento della prova attitudinale, si disporrà il provvedimento di riconoscimento.

Roma, 30 ottobre 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A6611

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Rugiada di Gubbio.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA

Vista la nota n. 4736/III in data 18 aprile 1995 con la quale è stata trasmessa dalla regione Umbria - Ufficio industria - Acque minerali e termali la domanda datata 20 febbraio 1995 della società San Donato di Fonte Arcano S.r.l., con sede in Gubbio (Perugia), piazza Quaranta Martiri, n. 27, concernente il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata Rugiada che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca S. Donato ubicato nel comune di Gubbio (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Rugiada di Gubbio (Perugia).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici e facilitare la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 ottobre 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A6648

DECRETO 30 ottobre 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Cerreto» di Montecavallo.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 10 luglio 1995 con la quale la società Bra.De.Ra. S.r.l., con sede in Tolentino (Macerata), via Angelelli, 2, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua «Fonte Cerreto» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata nel comune di Montecavallo (Macerata), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Fonte Cerreto» di Montecavallo (Macerata).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 ottobre 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A6649

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 luglio 1995.

Attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchiatura di controllo nel settore dei trasporti su strada come modificato dal regolamento (CEE) n. 3688/92 del Consiglio del 21 dicembre 1992 che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto l'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, l'adozione delle disposizioni attuative del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985;

Vista la direttiva del Consiglio del 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione dei regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;

Considerato che la direttiva del Consiglio n. 88/599/CEE è compresa nell'elenco delle direttive da attuarsi in via amministrativa di cui all'allegato E della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Ritenuto di dover emanare disposizioni attuative dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 citati nonché di dare attuazione alla direttiva del Consiglio n. 88/599/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85 sono disciplinati dal presente decreto.

Art. 2.

Autorità competenti

1. I controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Sistemi di controllo

1. I controlli debbono interessare, ogni anno, almeno l'1% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli di cui all'art. 1 nelle disponibilità delle imprese di trasporto.

2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 15% deve essere effettuato su strada ed almeno il 25% nei locali delle imprese.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica, entro il mese di gennaio di ogni anno al Ministero dei trasporti e della navigazione, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro da effettuarsi da ciascun conducente nel periodo di riferimento.

L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820 e n. 3821/85 è effettuata dal CED della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in base ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico in gestione aggregati secondo le indicazioni di cui all'art. 1 ed all'art. 4 dello stesso regolamento (CEE) n. 3820/85.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE.

4. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero dei trasporti e della navigazione i dati e le informazioni di propria competenza, riferiti all'anno precedente, secondo il formulario approvato con decisione della Commissione 93/173/CEE del 22 febbraio 1993.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in base ai suddetti dati, comunica alla Commissione CEE ogni due anni le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui all'art. 16 del regolamento (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85.

Art. 4.

Controlli su strada

1. I controlli su strada dei veicoli circolanti in Italia, sono effettuati dagli organi di polizia stradale e devono essere organizzati con modalità, orari ed in località diverse in modo da consentire una capillare azione di controllo ed evitare l'elusione.

2. I controlli devono essere effettuati sui seguenti elementi:

a) periodi di guida giornalieri; interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, fogli di registrazione dei giorni precedenti che debbono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15 paragrafo 7 del regolamento (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85; ovvero, se necessario, ultimo periodo di riposo settimanale;

b) corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo, verificando le eventuali manipolazioni dello stesso o dei fogli di registrazione; ovvero, se necessario, la presenza a bordo del veicolo dell'estratto del registro di servizio e di copia dell'orario di servizio.

Art. 5.

Reciproca assistenza

1. Gli organi di polizia stradale che effettuano un controllo su strada di conducente di veicolo immatricolato in un altro Stato membro, ove abbiano motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che, per mancanza dei dati necessari non possono essere contestate immediatamente, ne danno comunicazione al Ministero dell'interno che provvede ad informare le corrispondenti autorità dell'altro Stato membro, per il seguito di competenza.

2. Nel caso di controllo effettuato nei locali dell'impresa, a seguito di segnalazioni di infrazioni rilevate in occasione di controlli su strada in un altro Stato membro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ne comunica il risultato alla corrispondente autorità dello Stato membro interessato.

Art. 6.

Controlli nei locali delle imprese

1. I controlli nei locali delle imprese che effettuano l'autotrasporto sono eseguiti tenendo conto della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto, con particolare riguardo alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati sui seguenti elementi, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 4:

a) periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo;

b) limitazione bisettimanale dei periodi di guida;

c) compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;

d) uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

Art. 7.

Controlli sostitutivi

1. Le imprese che effettuano l'autotrasporto devono inviare all'autorità competente per il controllo, entro venti giorni dalla richiesta, tuttà la documentazione loro richiesta.

2. I controlli che le autorità competenti effettuano nei propri uffici in base ai documenti esibiti dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese medesime.

3. Le autorità competenti si devono dare immediata comunicazione reciproca dell'inizio dei controlli intrapresi ai sensi del comma 2.

L'autorità che riceve la comunicazione può chiedere all'autorità procedente l'esecuzione di specifici controlli. In tal caso, al termine del controllo, l'autorità procedente deve comunicare gli elementi acquisiti alla autorità richiedente.

Art. 8.

Accertamento su strada di gravi violazioni

1. In caso di accertamento su strada di gravi violazioni alle norme dei regolamenti (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85 gli organi accertatori ne danno comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa. L'Ispettorato provinciale del lavoro, può disporre l'effettuazione di un controllo nei locali delle imprese.

Art. 9.

Operazioni concertate

1. Il Ministero dell'interno pianifica, almeno due volte l'anno attraverso gli organi di polizia stradale, il controllo su strada dei conducenti e dei veicoli relativamente alla osservanza dei regolamenti (CEE) del 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere, per quanto possibile, concertate con gli organi di polizia degli Stati membri confinanti, che contemporaneamente provvedono, ciascuno sul proprio territorio, ai controlli medesimi.

Art. 10.

Scambio di informazioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione cura lo scambio di informazioni con gli Stati membri della UE.

2. Il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione, ogni sei mesi:

i dati relativi alle infrazioni ai regolamenti (CEE) del 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e n. 3821/85, commesse da trasportatori non residenti, con le sanzioni irrogate, secondo il formulario unificato approvato con decisione della Commissione 93/172/CEE in data 22 febbraio 1993;

i verbali relativi alle infrazioni commesse da trasportatori non residenti, per l'eventuale successiva richiesta agli Stati di stabilimento dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria vigente ed in particolare dall'art. 8 del regolamento (CEE) del 26 marzo 1992, n. 881/92.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio 312

95A6647

DECRETO 26 ottobre 1995.

Riconoscimento di carrozzeria per uso speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il comma 1, alinea *g)*, dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della Strada», con il quale sono individuati gli autoveicoli per uso speciale;

Visto il comma 2, alinea *d)*, dell'art. 56 del medesimo decreto, con il quale sono individuati i rimorchi ad uso speciale;

Visto il comma 2, alinea *dd)*, dell'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», con il quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. ha facoltà di riconoscere attrezzature, montate su autoveicoli, idonee per l'uso speciale;

Visto il comma 2, alinea *b)*, dell'art. 204 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che classifica per uso speciale i rimorchi carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ed i loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta idonea per uso speciale la carrozzeria, non atta al trasporto di materiali, ma dotata di attrezzature permanentemente installate, atte alla frantumazione e/o al vaglio di inerti, costituita da tramogge, nastri estrattori e trasportatori, vagli vibranti ed affini.

Roma, 26 ottobre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A6646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 8 novembre 1995.

Contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario svoltesi il 23 aprile 1995. Nuovi piani di ripartizione relativi alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana in conseguenza delle integrazioni e rettifiche pervenute dei dati elettorali trasmessi.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario», il quale stabilisce che il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale;

Visto il comma 2 del menzionato art. 6 della legge n. 43 del 1995, il quale stabilisce che il contributo anzidetto è ripartito su base regionale in base alla rispettiva popolazione e che la quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 90 del 2 agosto 1995 e viste le comunicazioni che, in esito alle verifiche richieste, sono pervenute dai consigli regionali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana ad integrazione e rettifica dei dati, trasmessi alla Camera dei deputati ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e dell'art. 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti i risultati delle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli regionali stessi;

Considerato che, a seguito delle anzidette integrazioni e rettifiche dei dati elettorali, i piani di ripartizione del contributo statale connesso al rinnovo dei consigli regionali delle menzionate regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana, approvati con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 73 del 10 luglio 1995 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 1995, si basano su dati risultati inesatti e che occorre pertanto procedere alle conseguenti rettifiche;

Vista la delibera con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 7 novembre 1995 ha approvato nuovi piani di ripartizione del contributo previsto dall'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti le regioni a statuto ordinario Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana in sostituzione di quelli approvati per le medesime regioni dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con delibera n. 73 del 10 luglio 1995;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Roma, 8 novembre 1995

Il Presidente: PIVETTI

Il Segretario generale: ZAMPINI

ALLEGATO

XII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N 92/1995

Oggetto Contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario svoltesi il 23 aprile 1995. Nuovi piani di ripartizione relativi alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana in conseguenza delle integrazioni e rettifiche pervenute dei dati elettorali trasmessi.

Riunione di martedì 7 novembre 1995, ore 16,30

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario», il quale stabilisce che il contributo di cui al secondo comma dell'art 1 della legge 18 novembre 1981, n 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale,

Visto il comma 2 del menzionato art. 6 della legge n. 43 del 1995, il quale stabilisce che il contributo anzidetto è ripartito su base regionale in base alla rispettiva popolazione e che la quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991,

Vista la propria delibera n 90 del 2 agosto 1995 e viste le comunicazioni che, in esito alle verifiche richieste, sono pervenute dai consigli regionali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana ad integrazione e rettifica dei dati, trasmessi alla Camera dei deputati ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'art 3 della legge 18 novembre 1981, n 659 e dell'art. 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti i risultati delle elezioni del 23 aprile 1995 per il rinnovo dei consigli regionali stessi;

Considerato che, a seguito delle anzidette integrazioni e rettifiche dei dati elettorali, i piani di ripartizione del contributo statale connesso al rinnovo dei consigli regionali delle menzionate regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana, approvati con propria delibera n. 73 del 10 luglio 1995 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 163 del 14 luglio 1995, si basano su dati risultati inesatti e che occorre pertanto procedere alle conseguenti rettifiche,

Delibera:

I piani di ripartizione del contributo previsto dall'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, concernenti le regioni a statuto ordinario Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana, approvati con propria delibera n. 73 del 10 luglio 1995 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 1995, sono sostituiti dai piani di ripartizione determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente delibera.

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE DEL 23 APRILE 1995 DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

BASILICATA

Partiti politici —	Voti validi ottenuti —	Contributo spettante Lire —
Partito democratico della sinistra	70.111	161.546.074
Forza Italia il Polo popolare	55.193	127.172.804
Popolari	51.885	119.550.685
Alleanza nazionale	38.738	89.258.059
Laburisti	25.892	59 658.983
I Democratici	17.639	40.642.855
Partito della rifondazione comunista	17.144	39.502.302
CCD Cristiano democratici	16.635	38.329.491
Patto de I Democratici	16.393	37.771.887
Verdi	8.333	19.200.460
TOTALE	317.963	732.633.600

CALABRIA

Progressisti	205.734	582.003 517
Forza Italia il Polo popolare	182.127	515.221.376
Alleanza nazionale	151.234	427.827 777
Popolari	92.728	262.319.413
CCD Cristiano democratici	83.707	236.799.792
Partito della rifondazione comunista	80.851	228.720.418
Patto de I Democratici	46.916	132.721.267
Partito repubblicano italiano	34.865	98.630.040
TOTALE	878.162	2.484.243.600

CAMPANIA

Partito democratico della sinistra	521.135	1.373.852.118
Forza Italia il Polo popolare	503.042	1.326.154 100
Alleanza nazionale	487.291	1.284.630.225
CCD Cristiano democratici	259.380	683.795.489
Partito della rifondazione comunista	246.170	648.970.374
Popolari	220.557	581.447.613
Patto de I Democratici	147.948	390.030.747
Verdi e Democratici mani pulite	78.277	206.359 239
Progetto democratico	68.516	180.626.616
Partito repubblicano italiano	30.524	80.469.479
TOTALE	2 562.840	6.756.336.000

LAZIO

Partiti politici —	Voti validi ottenuti —	Contributo spettante Lire —
Partito democratico della sinistra	763.077	1.793.557.768
Alleanza nazionale	687.061	1.614.887.611
Forza Italia il Polo popolare	530.860	1.247.748.362
Partito della rifondazione comunista	258 336	607.200.243
Popolari e democratici Popolari, Patto de I Democratici, Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani	167.518	393.739.046
CCD Cristiano democratici	117 329	275.773.401
Verdi	100.211	235.538.769
TOTALE	2.624.392	6.168.445.200

MARCHE

Partito democratico della sinistra	283.429	591.516.866
Forza Italia il Polo popolare	164.828	343.996.352
Alleanza nazionale	129.219	269.680.301
Partito della rifondazione comunista	86.293	180.093.657
Popolari	51 057	106.556.057
Patto de I Democratici	38 695	80.756.539
CCD Cristiano democratici	26.756	55.839.823
Verdi e Democratici	24.632	51.407.031
Partito repubblicano italiano	16.866	35.199.374
TOTALE	821.775	1.715.046.000

MOLISE

Partito democratico della sinistra	38.102	81.199.743
Forza Italia il Polo popolare	37.132	79.132.562
Alleanza nazionale	32.603	69.480.742
CCD Cristiano democratici	21 380	45.563.238
Popolari	20.759	44.239.816
Patto de I Democratici	17.479	37.249.759
Partito della rifondazione comunista	13.259	28.256.454
P.P.P. Popolari di ispirazione cristiana	5.611	11.957.686
TOTALE	186.325	397.080.000

PUGLIA

Partito democratico della sinistra	432.171	1.122.552.734
Forza Italia il Polo popolare	404.417	1.050.462.454
Alleanza nazionale	398.597	1.035.345.158
Partito della rifondazione comunista	158.446	411.559.291
Popolari	152.284	395.553.659
Patto de I Democratici	112.776	292.932.675
CCD Cristiano democratici	109.888	285.431.172
Verdi	51.607	134.047.817
Laburisti, Partito socialista democratico italiano, Partito repubblicano italiano	42.494	110.377.040
TOTALE	1.862.680	4 838.262.000

TOSCANA

Partiti politici	Voti validi ottenuti	Contributo spettante Lire
Partito democratico della sinistra	874 463	1.781.280 195
Forza Italia il Polo popolare	409 266	833.674 404
Alleanza nazionale	281 308	573.024.095
Partito della rifondazione comunista	237 405	483.593.731
Centro democratico Popolari, Liberali, Patto de I Democratici, Alleanza democratica - Patto Segni - Socialisti italiani	135 895	276 817 969
Verdi	57 666	117 465.580
CCD Cristiano democratici	53.291	108 553.710
Laburisti	30 204	61 525.516
TOTALE	2 079.498	4.235 935.200

95A6690

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina, approvata dal Consiglio universitario nazionale con il suo parere;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto interministeriale del 14 settembre 1995 con il quale è stata autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso la facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato come indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo è istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 714, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Art. 715. — La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica

Art. 716. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

Art. 717. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 718. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 719. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa delle scuole presso l'istituto di scienze neurologiche e neurochirurgiche e quelle della S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 720. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi nella scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 è determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Tabella A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale ed applicata.

Area B. *Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F30X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagine e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.

Area C. *Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie d'organo.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia e ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Area D. *Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attività documentata:

a) almeno una annualità complessiva nei seguenti reparti:

1) medicina interna;

2) pediatria;

3) cardiologia;

4) broncopneumologia;

5) ginecologia;

6) urologia;

7) anestesia e rianimazione;

8) radiologia;

9) psichiatria e neuropsichiatria infantile;

10) pronto soccorso;

b) almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia;

c) nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettrodiagnostici;
n. 200 bilanci mio-articolari;
n. 50 test isocinetici;
n. 50 test afasia;
n. 50 test neuropsicologici;
n. 200 mesoterapie;
n. 50 manipolazioni vertebrali;
n. 100 test di valutazione (FIM, Barthel, ecc.);
n. 50 test baropodometrici;
n. 20 esami elettrodiagnostici;
n. 100 bilanci mio-articolari;
n. 20 test isocinetici;
n. 10 test afasia;
n. 10 neuropsicologici;
n. 50 mesoterapia;
n. 20 manipolazioni vertebrali;
n. 50 test di valutazione;
n. 10 test baropodometrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A6593

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) nella riunione del 3 febbraio 1993,

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 4 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 22 aprile 1993;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 867 ultimo dell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserita la sezione XI - Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) unitamente ai seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna.

Sezione XI

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
ANNESSE ALLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
(sede di Novara)

1. *Scuola di specializzazione in medicina interna*

Art. 868. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara).

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 869. — La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attuati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 870. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara).

Art. 871. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 872. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e ulteriori due aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia;

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 873. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

epidemiologia e statistica medica;

farmacologia;

microbiologia;

patologia molecolare;

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;

ematologia;

allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatrica.

d) Clinica e terapia:
farmacologia clinica e terapia medica;
clinica medica (discussione casi clinici) e terapia medica.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 874. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

epidemiologia e statistica medica	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare	»	40
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

clinica medica	ore	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2º Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive	»	50
ematologia	»	40
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40

Clinica e terapia (ore 50):

clinica medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia	»	40
fisiopatologia respirantoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatrica	»	30

Clinica e terapia (ore 160):

clinica medica	»	90
terapia medica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica medica	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5º Anno (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica medica	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno (indirizzo medicina d'urgenza):

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	ore	50

Clinica e terapia (ore 150):

clinica medica	»	100
terapia medica	»	50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza	»	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

5º Anno (indirizzo medicina d'urgenza):

Metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica	ore	40

Clinica e terapia (ore 80):

clinica medica	»	60
terapia medica	»	20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza	»	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria	»	30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia	»	50
emergenze in traumatologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 875. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);

ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia;

corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A6564

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (contenente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordinamento delle scuole dirette a f.s., delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articoli 6 e 16);

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 2053 del 3 agosto 1992;

Vista la nota ministeriale n. 2962 del 30 settembre 1993, con la quale si comunica che il Consiglio universitario nazionale ha espresso il parere che la tipologia della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori sia modificata in «storia dell'arte»;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia del 17 dicembre 1993, adottata in adeguamento delle direttive ministeriali, contenute nella citata nota del 30 settembre 1993;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale è stata autorizzata l'istituzione della scuola di specializzazionein «storia dell'arte» presso l'Ateneo di Cagliari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 91 è integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione in «storia dell'arte», afferente alla facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Dopo l'art. 459 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola suindicata:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL'ARTE

Art. 460. — È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 461. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

Art. 462. — Il corso di studi ha durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 463. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, magistero, ingegneria, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, il dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche, l'istituto di storia medioevale, l'istituto di storia moderna. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede e la direzione della scuola.

Art. 464. — Il concorso di ammissione è per esame e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o su riproduzioni fotografiche o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore; il candidato dovrà dar prova di conoscere almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 465. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero (materie letterarie), storia e tutela dei beni culturali, architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 466. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A. *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1. Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali.
2. Metodologia e didattica degli audio-visivi.
3. Iconologia e iconografia.
4. Museologia e museografia.
5. Paleografia e diplomatica.
6. Storia e tecnica del restauro.
7. Storia della fotografia.
8. Storia dell'architettura.
9. Letteratura artistica.
10. Metodologia della storia dell'arte.
11. Estetica.
12. Fenomenologia degli stili.
13. Sociologia dell'arte.
14. Psicologia dell'arte.
15. Elementi di chimica.
16. Storia delle tecniche artistiche.
17. Museotecnica.
18. Storia del teatro.
19. Storia della musica.

B. *Area di interesse generale:*

1. Storia del collezionismo.
2. Storia del disegno, dell'incisione e della grafica.
3. Araldica.
4. Storia dello spettacolo.
5. Archivistica.
6. Storia medioevale.
7. Storia moderna.
8. Storia contemporanea.
9. Storia della liturgia.
10. Agiografia.
11. Storia della Chiesa.
12. Epigrafia medioevale e moderna.
13. Storia del costume.
14. Storia comparata dell'arte europea.
15. Storia sociale dell'arte.

C. *Area delle arti minori (o applicate):*

1. Storia delle arti minori (o applicate).
2. Storia della miniatura.
3. Storia delle arti applicate e industriali.

4. Storia del costume e della moda.
5. Storia del libro a stampa illustrato.
6. Storia dell'oreficeria.
7. Numismatica e sfragistica.
8. Storia delle maioliche.
9. Storia dei tessili.

D. *Area della storia dell'arte medioevale:*

1. Archeologia e storia dell'arte tardo-antica.
2. Storia dell'arte islamica.
3. Archeologia medioevale.
4. Storia dell'arte bizantina.
5. Storia dell'arte medioevale.
6. Storia dell'architettura medioevale.

E. *Area della storia dell'arte moderna:*

1. Storia dell'arte del Rinascimento.
2. Storia dell'arte dell'età barocca.
3. Storia dell'arte fiamminga e olandese.
4. Storia dell'arte dei Paesi europei.
5. Storia dell'arte moderna.
6. Storia dell'architettura moderna.

F. *Area di storia dell'arte contemporanea:*

1. Archeologia industriale.
2. Storia e critica del cinema.
3. Storia dell'arte contemporanea.
4. Storia e tecnica della fotografia.
5. Storia dell'architettura contemporanea.

G. *Area giuridica:*

1. Elementi di diritto amministrativo.
2. Estimo.
3. Legislazione dei beni culturali.
4. Legislazione internazionale comparata dei beni culturali.
5. Legislazione urbanistica.

Art. 467. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti almeno dieci insegnamenti (annuali), distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 (o più) tra le discipline dell'area d'indirizzo prescelto;

2 (o più) tra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende 200 ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi d'insegnamento possono essere articolati in moduli.

Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire un'unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 468. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero, sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno, secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 469. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento, di ricerca e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie, in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 470. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le modalità consuete per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà inviato al Ministro di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 ottobre 1995

Il rettore: MISTRETTA

95A6565

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 ottobre 1995, n. 7.

Chiarimenti concernenti i quesiti posti sui «Nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vino».

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
All'ispettorato centrale repressione frodi
Ai commissari di Governo delle regioni
Al commissario di Stato per la regione siciliana
Agli assessori alla agricoltura delle regioni
Agli assessori alla agricoltura delle province di Trento e Bolzano
Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Direzione generale di P.S.
Al Ministero delle finanze
Dipartimento dogane
Dipartimento delle entrate
Direzione centrale per la fiscalità locale
Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo
Al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato
D.G. produzione industriale
Al Ministero del commercio estero
D.G. accordi commerciali
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.
Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.
Alla Rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee
Alla Commissione U.E.
D.G. agricoltura - Divisione vino
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Alle organizzazioni di categoria
All'Istituto regionale della vite e del vino
Alla Divisione IX

A seguito della emanazione del decreto ministeriale 1° agosto 1995 — «Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino» pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995 del quale formano parte integrante i modelli allegati e le istruzioni per la loro compilazione — si sono resi necessari alcuni chiarimenti che di seguito si forniscono.

Si fa presente, altresì, che è in corso di pubblicazione un decreto, che integra il detto decreto ministeriale 1° agosto 1995, con il quale come di seguito specificato, vengono semplificate le modalità per la determinazione delle rese da indicare nell'allegato F1 (attestato di consegna), nonché vengono previsti particolari obblighi per i produttori che cedono prodotti a monte del vino a soggetti non vinificatori o a più di un soggetto.

Quadro A - Sez. II

INFORMAZIONI RELATIVE AI DICHIARANTI CHE PRESENTANO DICHIARAZIONI DI RACCOLTA UVE

In questa sezione il conduttore dei vigneti deve indicare la superficie vitata totale dallo stesso condotta facendo la distinzione tra quella di sua proprietà e quella condotta ad altro titolo (in affitto, comodato, ecc.). In caso di comproprietà resta obbligato alla dichiarazione il conduttore delle superfici oggetto della dichiarazione stessa.

Resta inteso che le superfici indicate alla sezione II del quadro *A* si riferiscono esclusivamente alla dichiarazione in causa. Ciò significa che il medesimo conduttore può presentare altra/e dichiarazione/i per superfici di sua proprietà o in conduzione ricadenti in altra provincia per le quali è tenuto a presentare distinta dichiarazione.

Quadro C

DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

Come già specificato nella circolare n. 18 del 18 novembre 1993, prot. 40/N (D.G. Tutela Ufficio Economia e Statistiche agricole), la superficie che ciascun produttore dovrà prendere in considerazione ai fini della propria dichiarazione viticola (quadro *C*) è quella realmente in produzione da cui sono raccolte le uve.

«Le aree di servizio potranno essere riconosciute come superficie vitata nella misura in cui esistenti e necessarie alla buona conduzione del vigneto».

Al rigo C3 «supero di campagna ed altro» devono essere indicati:

a) i quantitativi di uve ottenuti come supero di produzione ammesso dal disciplinare D.O.C.;

b) le uve che, per scelte vendemmiali, e/o per mancanza di caratteristiche minime previste dal disciplinare non sono rivendicate a D.O.C.

Per quanto concerne la resa da indicare al rigo C4 totale vino da tavola (C1 + C2 + C3) si ribadisce che la stessa scaturisce come resa media aziendale derivante dal rapporto delle quantità totali di uva relativa ai righi C1 + C2 + C3 (uve provenienti da vigneti: per vino da tavola,

vino da tavola a I.G.T., V.Q.P.R.D., supero di campagna e altro) e le relative superfici totali indicate agli stessi righi. Detta resa si riferisce, pertanto, a tutte le uve che daranno origine a vino da tavola, con o senza indicazione geografica tipica.

Si ritiene, pertanto, che tenuto conto delle finalità statistiche e di gestione del mercato della dichiarazione, nonché di quanto prevede il Reg. n. 3929/87, in materia di dichiarazioni vitivinicole, la resa per le uve destinate a dare vino da tavola deve essere unica.

Si precisa che in caso di vendita (o cessione anche a titolo gratuito) delle uve sulla pianta resta obbligato alla presentazione della dichiarazione di raccolta quadro *C*, il produttore che ha condotto i vigneti dai quali le uve sono state raccolte.

Si conferma che per le uve a duplice attitudine, relativamente ai quantitativi di uva destinati a dare vino da tavola (100 ql nella provincia di Chieti e 40 ql nella provincia di Latina), la superficie di origine sarà calcolata, tenuto conto della resa/ettaro effettivamente ottenuta. Pertanto, se da un ettaro sono stati ottenuti 180 ql di uve:

la resa da prendere in considerazione è 180 ql/ha;

la superficie è determinata dal rapporto tra 100 ql destinati a dare vino da tavola e la resa complessivamente ottenuta di 180 ql/ha.

Allegato F2

ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE

Si conferma che l'allegato F2 deve sostituire la dichiarazione di raccolta nel caso in cui la totalità delle uve — anche se le stesse provengono da vigneti situati in comuni diversi ma, comunque, di una stessa provincia — sono consegnate ad un unico organismo associativo. Resta inteso che detto organismo può essere situato anche in una provincia diversa da quella di origine delle uve.

Si conferma, altresì, che per l'allegato F2 valgono le stesse modalità di presentazione, indicate nelle avvertenze generali allegate al decreto ministeriale 1° agosto 1995, e relative alla dichiarazione di raccolta (quadro *C*).

Pertanto, qualora il soggetto sia obbligato alla compilazione di più di una dichiarazione di raccolta, l'allegato F2 non deve essere utilizzato.

Quadro D

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AI PRODOTTI RICEVUTI

Contiene il riepilogo relativo a tutti i prodotti ricevuti, sia acquistati che conferiti. Detto quadro, infatti, è riepilogativo dei quantitativi e delle superfici riportate sia negli allegati F1 sia negli allegati F2.

Allegato F1

ATTESTATO DI CONSEGNA UVE O MOSTI

Si ribadisce che la resa delle uve destinate a dare «vino da tavola, esclusi I.G. e I.G.T.», nonché quelle destinate a dare «vino da tavola ad indicazione geografica tipica», di cui ai righi F1 e F2 della colonna 3 del presente attestato, nel caso di cessione esclusivamente di uve proprie — anche se le dette uve, derivanti dai vigneti rispettivamente da tavola senza indicazione geografica e da tavola ad indicazione geografica, sono state ottenute con rese diverse — deve essere la stessa resa unica aziendale riportata nel quadro *C*, rigo C4 colonna 5.

Ai fini della rivendicazione della I.G.T. ciascun fornitore trasmetterà, se del caso, al ricevente gli elementi necessari per garantire il rispetto dei limiti imposti dal relativo disciplinare.

Si precisa, altresì che — come indicato nel decreto in corso di pubblicazione, che modifica il decreto ministeriale 1° agosto 1995 — le rese da indicare nei righi F1 e F2 della colonna 8 relativa ai prodotti a monte del vino ceduti, devono essere uguali a quella unica di cantina indicata nel rigo G6 della sezione II del quadro *G*. Tale resa è già la resa media ponderata di tutte le partite dei prodotti introdotti per la trasformazione, sia derivanti dalle uve di propria produzione sia da altri prodotti a monte del vino acquistati, in tutti e tre i seguenti casi: *a)* prodotti a monte del vino derivanti da uve di propria produzione, *b)* prodotti a monte del vino acquistati, *c)* prodotti a monte del vino provenienti da uve di propria produzione nonché acquistati.

Si rammenta che, in linea generale, l'allegato F1 deve essere sempre allegato alla dichiarazione del soggetto che ha ricevuto i prodotti in causa (uve e/o altri prodotti a monte del vino). Peraltro, come indicato nel precitato decreto in corso di pubblicazione, nei casi di cessione di uve e/o altri prodotti a monte del vino a soggetti che non sono tenuti alla presentazione della «dichiarazione» — in quanto non rientrano tra i soggetti obbligati indicati all'art. 2 del decreto ministeriale 1° agosto 1995 (ad es.: acetifici, industrie per la produzione di succhi d'uva, acquirenti di altri Stati, ecc.) — l'allegato F1 deve essere presentato dai soggetti che cedono i prodotti a monte del vino, allegato alla propria dichiarazione di raccolta o produzione in originale, alla dichiarazione originale da inviare al Ministero, in copia alle altre.

In tal caso, i soggetti cedenti evidenzieranno nella apposita casella del quadro *A2* dell'allegato in causa (F1), dopo aver indicato i dati relativi all'identificazione del destinatario, che trattasi di «utilizzatore non vinificatore». Ovviamente non è necessario che il documento in questione venga sottoscritto anche dal destinatario.

Come indicato nel più volte citato decreto ministeriale in corso di pubblicazione, i produttori che cedono uve a più di un soggetto sono tenuti ad allegare alla propria dichiarazione di raccolta (quadro *C*) un elenco nominativo e gli indirizzi degli stessi soggetti ai quali hanno ceduto le uve.

Tenuto conto che l'allegato F1 (attestato di consegna) deve contenere i dati complessivi relativi alla resa aziendale o di cantina del cedente e che ciò può comportare, in taluni casi, una concentrazione dei tempi di trasmissione degli stessi tra il 30 novembre ed il 6 dicembre, si ritiene che anche l'attestato trasmesso via telefax ha validità di «originale».

L'attestato F1 trasmesso via telefax, da allegare alla dichiarazione in originale che il destinatario invierà al Ministero, oltre a riportare la firma di entrambi i soggetti interessati, cedente e ricevente, dovrà avere prestampato, in modo inequivocabile ed incontestabile, i dati identificativi del soggetto cedente. Alle altre dichiarazioni, come già precisato, potranno essere allegate copie dell'attestato originale.

Resta inteso che il cedente fornirà, comunque, al destinatario l'originale dell'attestato F1. Il destinatario lo tratterrà presso di sé a disposizione per eventuali controlli.

Nel caso di cessione di mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati ottenuti in campagne precedenti a quelle della dichiarazione, detti prodotti non devono essere riportati nell'allegato F1, attestato di consegna, né nei quadri riepilogativi (quadro *E* e quadro *D*) rispettivamente dei prodotti ceduti e ricevuti.

In tal caso l'acquirente potrà farsi rilasciare dal cedente una dichiarazione da cui risulti che i mosti concentrati e concentrati rettificati sono stati ottenuti a partire da mosti base di precedenti campagne.

All'atto della cessione, detti prodotti saranno scortati dai previsti documenti di accompagnamento.

Quadro G

DATI RELATIVI ALLE OPFRAZIONI DI VINIFICAZIONE.

Sezione I

Coefficiente ottenuto dalla trasformazione dell'uva in vino

Detto coefficiente percentuale si riferisce esclusivamente alle uve introdotte in cantina. Esso ha lo scopo di evidenziare, in modo indicativo, il passaggio delle uve dai quintali (unità di misura utilizzata nel quadro *C*, nell'allegato F1, nel quadro *D* e nel quadro *E* riepiloghi dei prodotti ricevuti e ceduti) agli ettolitri di vino feccioso (unità di misura utilizzata nella sezione II del quadro *G* per i prodotti introdotti in cantina e nella sezione V relativa al vino ottenuto).

Sezione II

Prodotti introdotti in cantina

Sezioni III - IV - V - VI

Mosti concentrati e concentrati rettificati

Nel rigo G5 «V.Q.P.R.D. (supero di cantina ed altro)» devono essere indicati i quantitativi dei prodotti (uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione) introdotti in cantina per essere destinati a dare V.Q.P.R.D. dai quali, durante le operazioni di vinificazione non è stato possibile ottenere un vino a denominazione di origine.

In particolare, si tratta dei quantitativi relativi:

a) al supero di vinificazione (qualora ammesso dal disciplinare di produzione), derivante sia dalla pigiatura che dall'arricchimento;

b) a quei prodotti che sono carenti o hanno perduto le caratteristiche minime previste per dare un V.Q.P.R.D;

c) alla scelta di cantina che conduce alla rinuncia della denominazione di origine.

Ai fini della determinazione delle superfici da attribuire a detti quantitativi, queste saranno determinate in modo proporzionale tenuto conto della resa complessiva dei prodotti totali inizialmente destinati a dare il V.Q.P.R.D.

Ciò significa che detti quantitativi totali e le relative superfici saranno ripartiti tra le righe G7 relative al V.Q.P.R.D vero e proprio e G5 relativo ai «V.Q.P.R.D. supero di cantina ed altro» sulla base dei prodotti effettivamente destinati a dare vino a denominazione di origine o vino da tavola.

La resa che è indicata al rigo G6 — totale vino da tavola (G3 + G4 + G5) — può riportare anche i decimali. Ai fini della distillazione obbligatoria non saranno presi in considerazione i valori decimali.

Si precisa che i quantitativi relativi ai mosti concentrati ed ai mosti concentrati rettificati introdotti in cantina tal quali ai fini dell'arricchimento, derivanti da mosti di precedenti campagne, non devono essere indicati nella sezione II mentre devono essere riportati nella sezione IV rispettivamente nei righi corrispondenti alle tipologie (vino da tavola e/o V.Q.P.R.D) oggetto di arricchimento. Nel caso, invece, che i mosti concentrati o concentrati rettificati sono stati ottenuti (per concentrazione in proprio o da terzi), a partire da mosti della presente campagna introdotti in cantina, detti mosti base concorrono alla determinazione della resa e devono essere riportati nella sezione II. I concentrati ottenuti devono essere indicati nelle sezioni III e IV.

I quantitativi di mosti che alla data del 30 novembre sono in corso di lavorazione presso terzi, per essere trasformati in concentrati o concentrati rettificati, devono essere dichiarati dal produttore che ne è titolare (in quanto proprietario) sia in sezione II (come uve e/o mosti introdotti) sia in sezione V nella colonna mosti.

I prodotti a monte del vino introdotti in cantina, trasformati o meno, e ceduti prima del 30 novembre senza avere dato origine a vino (da tavola o V.Q.P.R.D. o I.G.T.) devono, in ogni caso, essere indicati nella sezione II anche se ceduti a soggetti non vinificatori (es. acetifici).

Ne consegue che detti prodotti non saranno riportati nella sezione V la quale non dovrà necessariamente corrispondere con la sezione II.

I mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre (elaborati nella campagna o in campagne precedenti) devono essere indicati in sezione VI.

Il direttore generale reggente
delle politiche comunitarie e internazionali
DI SALVO

Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 226

95A6619

CIRCOLARE 30 ottobre 1995, n. **8.**

Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CE n. 822/87, per la campagna 1995-96.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Agli assessori alla agricoltura delle regioni

Agli assessori alla agricoltura delle province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Gabinetto

Direzione generale di P S

Al Ministero delle finanze

Dipartimento dogane

Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale

Al Ministero del commercio con l'estero - D G accordi commerciali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A I M A

Alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea

Alla Commissione U.E D G agricoltura - Div vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

Alla divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione n. 2402/95 del 12 ottobre 1995 è stata attivata per la campagna 1995/96 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 6,3 milioni di ettolitri, di cui 3,8 milioni riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto.

1. *Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva.*

Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o assimilati ai produttori, soltanto con «distillatori» o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.

2. *Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.*

Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, della campagna 1995/96, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 al regolamento CE n. 822/87.

Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato al regolamento CE n. 2046/89, del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n. 1576/89;

alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

3. *Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.*

Come già accennato precedentemente con regolamento CE della Commissione n. 2402/95 è stato determinato, diversamente dagli scorsi anni, il quantitativo massimo di vino che può formare oggetto della distillazione «preventiva» che, per l'Italia, ammonta a 3,8 milioni di ettolitri.

A norma del predetto regolamento e nel limite succitato, ciascun produttore può far distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere i 12 ettolitri per ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola.

Come è noto, ai sensi del regolamento CE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione è quella indicata nel quadro *g)* della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1995/96 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui è stato ottenuto effettivamente tale prodotto.

In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.

Qualora il quantitativo totale di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive presentati dai produttori italiani ai competenti uffici provinciali ai fini della loro approvazione superi il volume di 3,8 milioni di ettolitri, la Commissione U.E fisserà, entro il 15 dicembre 1995, la percentuale del volume di vino da avviare effettivamente in distilleria rispetto al quantitativo indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.

4. *Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari.*

Come è noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CE n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione preventiva è pari al 65% del prezzo di orientamento stabilito per la campagna in causa che è di ECU 3,828/% vol/hl.

Pertanto, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è di ECU 2,487/% vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CE n. 822/87 per la campagna precedente.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura:

a) ECU 1,884, se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato del regolamento n. 2046/89;

b) ECU 1,751, se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

L'aiuto comunitario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione è tenuto a fornire all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1996 le prove dell'avvenuta distillazione nonché la prova dell'avvenuto pagamento, entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino distillato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1° giugno 1997 un importo pari all'aiuto.

È prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CE n. 2046/89 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983.

L'anticipo di cui sopra può essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 gennaio 1997, la prova che:

il quantitativo totale del vino oggetto del contratto è stato distillato;

il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti.

Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

5. *Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.*

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 30 novembre 1995, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1995/96.

Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A.

Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non aver presentato ad uffici di altre province precedenti domande di approvazione di contratti di distillazione specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e le quantità di vino oggetto dei contratti approvati od in corso di approvazione.

Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione da parte del produttore vinicolo. Tuttavia, l'approvazione del contratto nonché il versamento dell'aiuto sono subordinati alla presentazione della dichiarazione stessa.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale

delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 4 dicembre 1995 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 30 novembre 1995.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da tavola da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento n. 882/87 che, per la misura in questione, è di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati:

a) le generalità e l'indirizzo del produttore;

b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.

Tale volume, come più volte precisato, non può superare i 12 ettolitri di vino da tavola per ogni ettaro di vigneto destinato a dare questo prodotto. Dovrà precisare, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CE n. 822/87;

si impegni ad addizionare al vino da tavola cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9;

attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.

Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 1996 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente ad una copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà avere validità fino al 31 marzo 1996 e rinnovarsi automaticamente di tre mesi in tre mesi fino ad autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.

La cauzione è svincolata dall'A.I.M.A. proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non è effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione è incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione è sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricolturao ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai limitati tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. *Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.*

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo destinato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in cantina di un volume di vino pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.

Qualora dall'anzidetto accertamento dovesse emergere che la quantità di vino oggetto del contratto (o dichiarazione) superi quella ammissibile, l'ispettorato stesso procederà d'ufficio alla conseguente rettifica.

Gli uffici stessi devono comunicare, come sopra precisato, a mezzo telegramma, entro e non oltre il 4 dicembre 1995 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantità globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'approvazione, avuto riguardo alle eventuali rettifiche di cui si è fatto cenno.

Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. deciderà, entro il 15 dicembre 1995, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovrà essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione.

Successivamente, gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati entro il termine del 15 gennaio 1996 con l'apposizione del visto «si approva per hl ....», pari al .... % del quantitativo indicato in contratto con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio. Resta inteso che l'approvazione deve indicare l'effettivo quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunità.

L'approvazione di cui sopra deve aver luogo entro il 15 gennaio 1996 e, comunque, nel periodo di tempo che intercorre dalla comunicazione delle quantità ammesse e la detta data del 15 gennaio 1996.

Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 ECU per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta esclusivamente alle decisioni comunitarie.

A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta.

Si ricorda — come meglio si dirà in seguito — che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto al distillatore alcun aiuto.

Le operazioni di distillazione possono avere inizio solo dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione i quali, come già detto in precedenza, sono approvati tenuto conto della riduzione del volume di vino da distillare.

Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sarà in nessun caso corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione e non potrà riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione del limite ammesso dalla Commissione e comunque nel limite di 12 hl per ettaro delle superfici destinate a vino da tavola.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 20 gennaio 1996, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.

7. *Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore.*

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1996.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, come sopra determinato;

per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;

per la quantità di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (12 hl/ha).

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa, altresì, una tolleranza di 0,8 grado alcole in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva. Detta tolleranza non pregiudica il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/I/b, di 8,5 per la zona C/II e di 9° per la zona C/III).

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o la esecuzione parziale dei contratti di distillazione approvati comporta, oltre che la eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario, anche l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. della cauzione.

Se per un caso fortuito o per una causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di contratto non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa, senza indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima è sita in un altro Paese dell'U E.

In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore ai 10 ettolitri.

8. *Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti.*

Con il regolamento CE n. 1848/95 della Commissione è stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1995-96 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è di 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto, tranne il livello della riduzione la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.

9. *Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.*

Le disposizioni del citato regolamento CE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 gennaio 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con questo Ministero.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983-84.

10. *Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino.*

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare.

Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1996, nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria ed il 31 gennaio 1997 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. *Elaborazione vino alcolizzato.*

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento n. 2721/88.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 1,715/% vol/hl.

12. *Adempimenti dei distillatori.*

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1996, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del regolamento n. 2721/88 così come modificato dal regolamento n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).

Il direttore generale reggente delle politiche comunitarie e internazionali
DI SALVO

Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 227

95A6620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 7 settembre 1995, n. 371, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1995.

95A6651

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT».

Il decreto-legge 7 settembre 1995, n 372, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1995.

95A6652

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 7 settembre 1995, n 373, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1995.

95A6653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativo pugliese per lo spettacolo», in Bari

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1995 il rag Riccardo Antro è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Consorzio cooperativo pugliese per lo spettacolo», con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992, in sostituzione del sig Nicola Vox, dimissionario.

95A6595

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.22010.XV.J(626) datato 21 settembre 1995, sono riconosciuti e classificati nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza i sottoindicati manufatti esplosivi impiegati per la perforazione delle colonne di produzione di pozzi petroliferi che la società Schlumberger italiana S.p.a. intende caricare presso le proprie sedi operative:

1) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 1 $^{11}/_{16}$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 1 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 2 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 1

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
20A HYPERDOME	H.224234	39
20 PUNCHER PSF	H.304253	4 - 20 - 39
20DM PUNCHER PSF	H.304254	4 - 20 - 39
20EL PUNCHER PSF	H.304255	4 - 20 - 39
16DS PUNCHER	H.448255	4 - 20 - 39
16CL PUNCHER	H.448254	4 - 20 - 39
20ES PUNCHER	H.429595	4 - 20 - 39
20DM PUNCHER	H.429596	4 - 20 - 39
20DL PUNCHER	H.429597	4 - 20 - 39
1 11/16" ULTRAPACK	H.448315	13

Tab. 2

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET g 12,72/m RDX	B.24714
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.106960
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.122755
DET.CORD 40 gr/ft HNS	H.304114
DET.CORD 40 gr/ft HMX	H.447050

2) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 2 $^1/_8$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente la carica cava 25A Hyperdome (PN: H.224470) con la densita' di 39 cariche per metro lineare di fucile e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 3 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 3

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET. g 12,72/m RDX	B.24714
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.106960
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.122755
DET. CORD 40 gr/ft HNS	H.304114

3) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 2 $^7/_8$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 4 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 5 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 4

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
38B HJ CHARGE	P.247247	20 - 39
38B BLUEJET	H.334974	20 - 39
25A ULTRAJET	H.304920	20 - 39
25A ULTRAJET	H.334542	20 - 39

Tab. 5

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.106960
MICCIA DET. g 8,52/m RDX	H.122755
MICCIA DET. g 17,05/m RDX	B.17957
MICCIA DET. g 15,05/m RDX	H.230337
DET. CORD 80 gr/ft PYX	B.30294

4) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 3 $^{3}/_{8}$" PER POZZI PETROLIFERI**, di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 6 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 7 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 6

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
38B HJ CHARGE	P.247247	20 - 39
38B BLUEJET	H.334974	20 - 39
41B HYPERJET	H.224733	20 - 39
4" HJ CHARGE	P.224733	20 - 39
T4 CHARGE	P.282560	20 - 39
3 3/8" HT HYPERJET	H.132439	20 - 39
3 3/8" ULTRAJET	H.247776	20 - 39
41B HYPERJET	H.304952	20 - 39
41B HYPERJET II	H.304953	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.304981	20 - 39
41B HYPERJET II	H.334096	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.334852	20 - 39
41A HYPERJET III	H.421504	20 - 39
41B BLUEJET	H.524244	20 - 39
41B HYPERJET II	H.523002	20 - 39

Tab. 7

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET. g 18,49/m HNS	B.27911
MICCIA DET. g 17,05/m RDX	H.304843
MICCIA DET. g 17,05/m HMX	H.304800
DET. CORD 80 gr/ft HMX	H.543012
DET. CORD 80 gr/ft RDX	H.543021
DET. CORD 87 gr/ft HNS	H.429816

5) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 4 $^1/_2$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 8 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 9 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 8

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	20 - 39
51C ULTRAPACK	H.304930	20 - 39
51B HYPERJET II	H.334497	20 - 39
34B HYPERJET II	H.429442	20 - 39
34B JL ULTRAJET	H.448785	20 - 39
34B HYPERJET II	H.429586	20 - 39
43C ULTRAPACK	H.429439	20 - 39

Tab. 9

Tipo di miccia	Part Number
DET. CORD 80 gr/ft HMX	H.543012
DET. CORD 80 gr/ft RDX	H.543021
DET. CORD 87 gr/ft HNS	H.429816

6) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 5" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 10 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 11 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 10

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	20 - 39
51C ULTRAPACK	H.304930	20 - 39
51B HYPERJET II	H.334497	20 - 39
41B HYPERJET	H.304952	20 - 39
41B HYPERJET II	H.304953	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.304981	20 - 39
41B HYPERJET II	H.334096	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.334852	20 - 39
41A HYPERJET III	H.421504	20 - 39
41B BLUEJET	H.524244	20 - 39
41B HYPERJET II	H.523002	20 - 39

Tab. 11

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET. g 18,49/m HNS	B.27911
MICCIA DET. g 17,05/m RDX	H.304843
MICCIA DET. g 17,05/m HMX	H.304800
DET. CORD 80 gr/ft HMX	H.543012
DET. CORD 80 gr/ft RDX	H.543021

7) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 5 $^1/_2$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 12 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 11 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 12

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	20 - 39
51C ULTRAPACK	H.304930	20 - 39
51B HYPERJET II	H.334497	20 - 39

8) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 6" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 13 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 11 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 13

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	20 - 39
51C ULTRAPACK	H.304930	20 - 39
51B HYPERJET II	H.334497	20 - 39
41B HYPERJET	H.304952	20 - 39
41B HYPERJET II	H.304953	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.304981	20 - 39
41B HYPERJET II	H.334096	20 - 39
41B ULTRAPACK	H.334852	20 - 39
41A HYPERJET III	H.421504	20 - 39
41B BLUEJET	H.524244	20 - 39
41B HYPERJET II	H.523002	20 - 39

9) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 7" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 14 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 11 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 14

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	39 - 46
51C ULTRAPACK	H.304930	39 - 46
51B HYPERJET II	H.334497	39 - 46
58C ULTRAPACK	H.428135	39 - 46
64C ULTRAPACK 7"	H.428136	39 - 46

10) **FUCILE SCHLUMBERGER A TUBO CILINDRICO DA 7 $^{1}/_{4}$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 7 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 15 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 11 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 15

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
51B HYPERJET II	H.334377	39 - 46
51C ULTRAPACK	H.304930	39 - 46
51B HYPERJET II	H.334497	39 - 46

11) **FUCILE SCHLUMBERGER A BARRA DA 1 $^{11}/_{16}$" PER POZZI PETROLIFERI,** di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente i tipi di cariche cave esposti nella col. 1 della Tab. 16 (nella colonna 2 e' riportato il relativo numero di identificazione), con la densita' (numero di cariche per metro lineare di fucile) di cui alla col. 3 e contenente miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 17 per una lunghezza pari a quella del fucile:

Tab. 16

Tipo di carica cava	Part Number	Densita' di carica
1 11/16" ENERJET	P.274035	10 - 20
1 11/16" ENERJET III	H.448220	10 - 20
1.635" ENERJET III	H.448360	10 - 20

Tab. 17

Tipo di miccia	Part Number
MICCIA DET. g 17,05/m RDX	H.304843
MICCIA DET. g 17,05/m HMX	H.304800
DET. CORD 80 gr/ft HMX	H.543012
DET. CORD 80 gr/ft RDX	H.543021

12) FUCILE SCHLUMBERGER A BARRA PER CARICHE CAVE DA 2 $^1/_8$" PER POZZI PETROLIFERI, di lunghezza variabile da 1 a 6 metri, contenente la carica cava 2 1/8" ENERJET III (PN: H.448220) con un numero di cariche per metro lineare di fucile pari a 10 o a 20 e la miccia detonante dei tipi riportati nella Tab. 17 per una lunghezza pari a quella del fucile.

Tutti prodotti esplodenti riportati nelle precedenti tabelle sono stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno.

I 12 manufatti sopra elencati possono essere classificati nella II^ categoria, gruppo A.

All'atto dell'allestimento del fucile, al fine di assicurare l'identificazione del manufatto, su ogni fucile la Societa' deve applicare una targhetta contenente, oltre agli estremi del riconoscimento e della classificazione del Ministero dell'Interno, anche il numero di matricola e la data di allestimento del manufatto, nonche' i seguenti dati relativi alla sua configurazione:

- lunghezza del fucile in m;
- diametro del tubo (o larghezza della barra) in pollici ed in cm;
- tipo di supporto;
- tipo di cariche contenute nel fucile;
- numero totale delle cariche;
- tipo di miccia detonante;
- lunghezza della miccia installata (in cm).

Con decreto ministeriale n 559/C 12213-XV-J (812) datato 27 settembre 1995, il manufatto esplosivo denominato: Primer F1146 00. che la società Simmel difesa S p.a. intende fabbricare nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0320, 1.4 G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4131 XV.J(600) del 5 ottobre 1995 i manufatti esplosivi che la società Fike Italia, con sede in Milano, intende produrre nonché il componente denominato «Detonatore elettrico modello LA 822» che la stessa società intende importare dalla ditta Dynamit Nobel AG di Troisford (Germania) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito descritto:

attuatore Fike dis. n. 619201 Rev. A;

attuatore Fike dis. n 619202 Rev. B, III categoria (quando sono privi del tappo di protezione),

sono declassificati:

quando sono installati sugli impianti da proteggere;

quando la loro estremità sia chiusa dal tappo di protezione;

detonatore elettrico LA 822, III categoria

Quanto sopra a condizione che la ditta imponga contrattualmente al cliente che l'attuatore non venga assolutamente manomesso o smontato dall'impianto e lo renda altresi edotto che una qualsiasi di tali operazioni costituirebbe un reato. Pertanto ogni operazione sugli attuatori potrà essere eseguita soltanto da personale della ditta in possesso sugli opportuni titoli e specializzazioni.

Inoltre gli attuatori dovranno essere trasportati e immagazzinati sempre con l'estremità chiusa dal tappo di protezione che potrà essere rimosso solo a cura del personale della ditta e soltanto nell'imminenza della installazione sull'impianto, mentre dovrà essere prontamente installato non appena l'attuatore venga rimosso dall'impianto

Con decreto ministeriale n. 559/C.15845.XV.J(738) del 5 ottobre 1995 il manufatto esplosivo denominato. «Fire» che la società Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c intende importare dalla società Pirotecnica Ricardo Caballer S.A. - Godella Valencia (Spagna) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559/C.11885/XV-J(807) datato 27 settembre 1995.

I manufatti esplosivi denominati:

Riodet 8 (detonatore a fuoco) n. ONU 0029-1.1B;

Riodet S (detonatore elettrico a bassa intensità) nelle versioni:

	Numero ritardo	Tempo di ritardo unitario	Colore fili di rivestimento
Istantaneo		0 ms	Rosso/Bianco
Ritardato	da 1 a 12	0,5 s	Rosso/Blu
Micro ritardato . . .	da 1 a 18	30 ms	Rosso/Giallo

(n. ONU 0030-1.1B).

Riobet AI (detonatore elettrico ad alta intensità) nelle versioni:

	Numero ritardo	Tempo di ritardo unitario	Colore fili di rivestimento
Istantaneo		0 ms	Verde/Bianco
Ritardato	da 1 a 12	0,5 s	Verde/Blu
Micro ritardato . . .	da 1 a 18	30 ms	Verde/Giallo

(n. ONU 0030-1.1B).

Rionel R (detonatore ad onda d'urto) con intervalli da 250 ms per i numeri da 1 a 8, con intervalli da 500 ms per i numeri da 9 a 15 (n. ONU 00360-1 1B)

Rionel MR (detonatore ad onda d'urto) con intervalli da 25 ms per i numeri da 2 a 10, con intervalli da 50 ms per i numeri da 11 a 20;

Riomicro (ritardatore per miccia detonante) nelle versioni: per ritardatore da 15 ms bossoletto, colore rosso, per ritardatore da 25 ms bossoletto, colore giallo (n. ONU 0029-1.1D),

che la società Inter.E.M. con sede in Murisengo (Alessandria) intende importare dalla società Union Espanola De Explosivos S.A. Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6598-95A6573

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C.11884.XV.J(806) del 21 settembre 1995 gli esplosivi che la soc. Inter.E.M. S.r.l., con sede in Murisengo (Alessandria), intende importare dalla Union Espanola De Explosivos S.A. - Spagna sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito specificato:

Goma 2 EC - 2ª cat. - gruppo B n. ONU 0081 1.1D;

Nagolita - 2ª cat. - gruppo B n. ONU 0082 1 1D,

Interblack - 1ª cat. - gruppo B n. ONU 0027 1.1D.

95A6597

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 621/1995 del 20 ottobre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DIABREZIDE» nella confezione 40 compresse con le specificazioni di seguito indicate:

composizione - principio attivo. Gliclazide 80 mg; eccipienti lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato.

Titolare A.I.C.: Molteni e C F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a., strada statale 67 località Granatieri Scandicci (Firenze), codice fiscale 01286700487.

Officine di produzione, confezionamento e controllo prodotto da Officina L Molteni & C dei F.lli Alitti S p.a , Scandicci (Firenze) e confezionato da Lab. San Prospero, Modena

Numero A.I.C.: 031844018 (in base 10) 0YCTPL (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulinodipendente, anche con complicazioni vascolari.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 legge n. 537/1993

classe «A», prezzo L. 9.600 ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione ai fini della fornitura. art. 2 comma *b*) decreto legislativo n. 539/92 medicinali soggetti a prescrizione medica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Molteni e C F.lli Alitti Soc. Esercizio S.p.a. titolare dell'A I.C

Estratto decreto n. 622/1995 del 20 ottobre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FOLINEMIC FERRO» nella confezione 10 flaconcini monodose di soluzione per uso orale con le specificazioni di seguito indicate:

composizione - principio attivo: Ferroproeinsuccinilato 800 mg (pari a FE3 + mg 40); eccipienti: sorbitolo, glicolepropilenico metilparaidorssibenzoato sale sodico, propileparaidrossibenzoato sale sodico, aroma morella, saccarina sodica, acqua depurata.

Titolare A.I.C : F.I.R.M.A S.p.a., via di Scandicci, 37 - Firenze, codice fiscale 00394440481.

Officine di produzione, confezionamento e controllo prodotto da Schering S.p a., Segrate (Milano); controllo dei lotti Firma S.p.a. Firenze.

Numero A.I.C.: 032089017 (in base 10) 0YM8XT (in base 32)

Indicazioni terapeutiche trattamenti degli stati di carenza di ferro assoluta o relativa anemia sideropeniche, latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro, secondarie ad emorragie acute o croniche oppure a malattie infettive, gravidanze, allattamento

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 legge n. 537/1993

classe «B», prezzo L 19.000 ai sensi dell'art 1, decreto-legge 20 settembre 1995 n 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Classificazione ai fini della fornitura, art 2 comma *b)* decreto legislativo n 539/92 medicinali soggetti a prescrizione medica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società F I R M A S p a. titolare dell'A I C

Estratto decreto n 623/1995 del 20 ottobre 1995

E nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FISIOFER» nella confezione 10 flaconcini 10 ml con le specificazioni di seguito indicate

composizione - principio attivo Gluconato ferrico sodico mg 195 pari a Fe^{3+} mg 62,5, eccipienti glicerina, sorbitolo, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma naturale di ciliegia, acqua depurata

Titolare A.I.C Molteni e C F.lli Alitti Soc Esercizio S p.a , strada statale 67 località Granatieri Scandicci (Firenze) - codice fiscale 01286700487.

Officine di produzione, confezionamento e controllo Officina L. Molteni & C dei F.lli Alitti S p a , Scandicci (Firenze)

Numero A I C.· 031845011 (in base 10) 0YCUNM (in base 32)

Indicazioni terapeutiche. anemie ferroprive Manifestazioni da carenza di ferro (alterazioni della cute, delle mucose, delle unghie e dei capelli) e tutte le condizioni di deficit assoluto o relativo di ferro (anche senza anemia· sideropenia larvata) connessa al ciclo femminile, gravidanza, allattamento, interventi chirurgici, traumi

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 legge n. 537/1993.

classe «B», prezzo L 12.600 ai sensi dell'art 1, decreto-legge 20 settembre 1995 n 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione ai fini della fornitura: art. 2 comma *b)* decreto legislativo n. 539/92 medicinali soggetti a prescrizione medica

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Molteni e C F lli Alitti Soc Esercizio S p a. titolare dell'A I.C.

Estratto decreto n 624/1995 del 20 ottobre 1995

E nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «DIGESTIVO GIULIANI» nella confezione 30 compresse masticabili 5 mg con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione - principio attivo. Domperidone base 5 mg; eccipienti Trisidrossimetilamino-metano, sodio citrato, acido citrico, acido maleico, sorbitolo polvere, magnesio stearato, talco, saccarina, aroma liquirizia

Titolare A I C . Giuliani S p.a., via Palagi, 2 Milano - codice fiscale 00752450155.

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Officina Giuliani S.p.a Cernusco sul Naviglio (Milano).

Numero A I C.· 032090021 (in base 10) 0YM9X5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche· trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale di moderata intensità, caratterizzata da gonfiore allo stomaco e senso di peso dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni frequenti, nausea

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 legge n 537/1993.

classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura art 2 comma *a)* decreto legislativo n. 539/92 medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali per automedicazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Giuliani S.p a titolare dell'A.I C

Estratto decreto n. 625/1995 del 20 ottobre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Digestivo Giuliani» nella confezione 20 bustine granulato effervescente 5 mg con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione - principio attivo Domperidone base 5 mg; eccipienti Trisidrossimetilamino-metano, aspartame, polivinilpirrolidone, acitotartarico, miscela aromi, sodio bicarbonato, fruttosio

Titolare A I C Giuliani S p a , via Palagi, 2 Milano - codice fiscale 00752450155

Officine di produzione, confezionamento e controllo. Officina Janssen-Cilag S p.a. Borgo San Michele (Latina).

Numero A I C . 032090019 (in base 10) 0YM9X3 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche trattamento della sintomatologia dispeptica funzionale di moderata intensità, caratterizzata da gonfiore allo stomaco e senso di peso dopo i pasti, digestione lenta, eruttazioni frequenti, nausea

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 legge n 537/1993.

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: art. 2 comma *a)* decreto legislativo n 539/92 medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali per automedicazione

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Giuliani S.p.a. titolare dell'A.I C

Estratto decreto n. 626/1995 del 20 ottobre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «OTOSPORIN» nella confezione flacone gocce otologiche 10 ml con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione - principio attivo· polimixina B solfato 10.000 UI, neomicina solfato 3.400 UI, eccipienti· polisorbato 20, sorbitan monolaurato, alcool cetostearitico, metile p-idrosibenzoato, acqua depurata

Titolare A.I C . Warner Wellcome Consumer Health Products S Com P A., via del Mare 87 Pomezia (Roma) - codice fiscale 04708201001.

Officine di produzione, confezionamento e controllo· Officina Wellcome Italia S.p.a., Pomezia (Roma).

Numero A.I.C 031856014 (in base 10) 0YD5DG (in base 32)

Indicazioni terapeutiche trattamento delle infezioni batteriche da germi sensibili del canale uditivo esterno.

Classificazione ai sensi dell'art 8 comma 10 legge n. 537/1993:

classe «C»

Classificazione ai fini della fornitura: art 2 comma *a)* decreto legislativo n. 539/92 medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com P.A. titolare dell'A.I.C.

Estratto decreto n 627/1995 del 20 ottobre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NIOTAL» nella confezione 30 compresse 10 mg con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione - principio attivo: Zolpidem emitartrato 10 mg, eccipienti: lattosio cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio carbossimetilammido, magnesio stearato, titanio biossido (E171), polietilenglicole 400.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S p.a., via XXV Aprile, 69 Oneglia (Imperia) - codice fiscale 00487310013.

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Synthelabò S.p.a. Officina Comune di Limito (Milano) e Laboratoires Synthelabò France Officina di Tours (Francia).

Numero A.I.C.: 031850011 (in base 10) 0YCZJV (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine o le sostanze simil benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 legge n. 537/1993:

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: art. 2, comma *b*) decreto legislativo n. 539/92, medicinali soggetti a prescrizione medica, tabella VI decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a. titolare dell'A.I.C.

95A6571

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto provvedimento di modifica di A I.C.
n 490 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: ACTIGRIP - sciroppo - n. di A.I.C.: 024823054.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A I.C. 024823054 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 maggio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 491 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: ACTIGRIP - compresse - n. di A.I.C.: 024823041.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 024823041 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C
n. 492 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: BENADRIL COMPLEX - sciroppo - n. di A.I C 023379023

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C 023379023 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 493 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: ACTIFED COMPOSTO - sciroppo - n di A I C.: 021102025.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 021102025 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 maggio 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I C.
n. 494 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: MYLICON - compresse - n. di A.I C. 020708020.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 020708020 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 marzo 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 495 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale ORASEPTIC - colluttorio - n. di A.I.C.: 019971047.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n di A.I.C. 019971047 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 maggio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 496 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: ACTIFED - sciroppo - n. di A.I.C.: 018723078.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C 018723078 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 maggio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A I.C.
n. 497 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: ACTIFED - compresse - n. di A.I.C.: 018723066.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A I.C. 018723066 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 498 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: ACTIDIL - crema - n. di A.I.C.: 018286031

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 018286031 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 30 settembre 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C
n. 499 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Healt Products S.Com.P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale CICATRENE - polvere - n. di A.I.C. 014160067.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 014160067 possono continuare ad essere dispensati al pubblico fino al 31 maggio 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n 500 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: CICATRENE - crema - n di A.I C.: 014160055

Oggetto provvedimento di modifica· i prodotti contraddistinti dal n di A I C 014160055 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 maggio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I C.
n. 501 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM.P A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: BALSAMO SLOAN - pomata - n. di A.I C · 012829014.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A I C 012829014 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 aprile 1996

Estratto provvedimento di modifica di A I.C.
n 502 del '12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM P A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale TAKA DIASTASE - n di A I C.. 010178022

Oggetto provvedimento di modifica. i prodotti contraddistinti dal n. di A I C 010178022 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 503 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM P.A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: CAPSOLIN - n. di A I C.. 006903013.

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n di A I C 006903013 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I C
n 504 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM.P A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale AGAROL - flacone - n di A I C. 006029019

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n di A I.C 006029019 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 maggio 1996

Estratto provvedimento di modifica di A I C.
n 505 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM P.A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: ANUSOL - pomata n. di A.I C.: 005190020.

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n di A I C 005190020 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 506 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale. ANUSOL - supposte - n di A.I C.: 005190018

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 005190018 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I C.
n 507 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale. RECTO MUGOLIO - supposte bambini - n. di A I.C : 004420028

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n. di A I C 004420028 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 508 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P.A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale. RECTO MUGOLIO - supposte adulti - n. di A.I.C : 004420016

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n. di A I.C 004420016 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C
n. 509 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale BENADRYL - sciroppo - n. di A.I.C.. 003588074

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n di A.I C 003588074 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I C
n. 510 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM.P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale SUDAFED RAFFREDDORE - compresse - n. di A.I C · 025527033.

Oggetto provvedimento di modifica i prodotti contraddistinti dal n. di A I C. 025527033 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n 511 del 12 ottobre 1995

Societa Warner Wellcome Consumer Health Products S COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale· SUDAFED RAFFREDDORE - sciroppo - n di A I C : 025527045.

Oggetto provvedimento di modifica. i prodotti contraddistinti dal n di A I.C 025527045 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I C.
n 512 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S COM P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: NIX - crema fluida - n di A I C.: 028017010

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C 028017010 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
n. 513 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM P.A - via del Mare 87 - 00040 Pomezia

Specialità medicinale: ACTIFED NASALE - n. di A I.C : 028139020.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A I.C. 028139020 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 settembre 1996

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 514 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: MEPIDENT 3% - n. di A.I.C.: 028171015.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n di A.I.C 028171015 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 gennaio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 515 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: MEPIDENT 2% 1.100000 - n di A.I.C.: 028172017.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C 028172017 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 gennaio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 516 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: MEPIDENT 2% 1.80000 - n. di A.I.C.: 028172029.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 028172029 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 gennaio 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 517 del 12 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: BENYLIN day & night - n. di A.I.C.: 028374015

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C 028374015 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 settembre 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 518 del 12 ottobre 1995

Società Pierre Fabre Pharma S.r.l. - via Winkelmann 1 - 20100 Milano.

Specialità medicinale: PERMIXON - 8 capsule rettali 640 mg - n. di A.I.C.: 025288034.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 025288034 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 13 aprile 1996.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 568 del 25 ottobre 1995

Società Warner Wellcome Consumer Health Products S.COM.P.A. - via del Mare 87 - 00040 Pomezia.

Specialità medicinale: MYLICON - gocce - n. di A.I.C.: 020708032.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A I C. 020708032 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 31 marzo 1996.

95A6623

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Sante Simone» di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 205-Sett. I dell'11 luglio 1995, il liceo scientifico statale «Sante Simone» di Conversano (Bari), è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori CGE del valore di L. 440.000 ed un videoregistratore Saba del valore di L. 526 000, dalla Fondazione italiana per il volontariato di Roma

95A6574

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Giotto Ulivi» di Borgo San Lorenzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze prot. n. 2052-1° Sett. del 3 giugno 1995, il liceo scientifico statale «Giotto Ulivi» di Borgo San Lorenzo (Firenze), è stato autorizzato ad accettare la donazione di libri per un valore complessivo di L 553.800 da parte dei professori Bettarini, Lombardo, Apergi, Cavasicci, Chiappini, Cacopardo, RCS - Rizzoli periodici e dall'ACNUR.

95A6575

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 8 novembre 1995

Dollaro USA	1590,78
ECU	2062,76
Marco tedesco	1123,75
Franco francese	325,85
Lira sterlina	2516,61
Fiorino olandese	1003,33
Franco belga	54,666
Peseta spagnola	13,036
Corona danese	289,84
Lira irlandese	2576,75
Dracma greca	6,818
Escudo portoghese	10,689
Dollaro canadese	1172,28
Yen giapponese	15,555
Franco svizzero	1395,67
Scellino austriaco	159,72
Corona norvegese	254,93
Corona svedese	238,96
Marco finlandese	374,30
Dollaro australiano	1194,20

95A6697

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Padania, in Reggio Emilia.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 12 ottobre 1995, ha nominato l'avv. Antonio Spallanzani commissario liquidatore ed il dott. Giorgio Colombini, il dott. Fabio Salina e il rag Angelo Antonio Villa componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Padania, con sede in Reggio Emilia, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 11 ottobre 1995.

95A6599

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Padania, in Reggio Emilia, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 13 ottobre 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Padania, con sede in Reggio Emilia — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro dell'11 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Fabio Salina è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993

95A6600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° settembre 1995, n. 111/95, recante: «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti in applicazione della legge 11 gennaio 1994, n. 29». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 61, seconda colonna, al punto 4, penultimo rigo, dove è scritto: «... allorché egli rientri nel novero 'massimo del 5% dei *costi* previsti nell'organico' dei terapisti della riabilitazione".», leggasi: «... allorché egli rientri nel novero massimo del 5% dei *posti* previsti nell'organico' dei terapisti della riabilitazione".»; inoltre, a pag. 62, prima colonna, al punto 6.4, dove è scritto: «I terapisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se *posseggano* i requisiti ...», leggasi: «I terapisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se *posseggono* i requisiti ...».

95A6577

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Autorizzazione alla società "Reviser S.r.l.", in Bologna, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).

L'estratto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, anziché essere inserito nella rubrica: «Estratti, sunti e comunicati» del Ministero dell'interno deve essere inserito nella rubrica: «Estratti, sunti e comunicati» del Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato.

95A6576

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

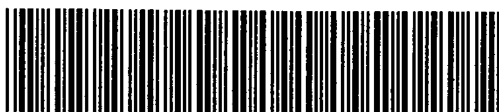
◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11


* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 9 5 *